

Il presente documento è traduzione fedele della versione originale

"WestLB Mellon Compass Fund"
Société d'investissement à capital Variable
L-2633 Senningerberg
6, route de Trèves
R.C.S. Luxembourg B 67.580

Costituita con il nome di "WestAM Compass Fund", in seguito ad atto ricevuto dal sig. Frank BADEN, notaio residente a Lussemburgo, in data 18 dicembre 1998, pubblicato nel *Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C*, numero 58 del 1° febbraio 1999.

Lo statuto è stato modificato da ultimo in seguito ad atto ricevuto dal sig. Henri HELLINCKX, notaio residente a Mersch, in data 29 maggio 2006, pubblicato nel *Mémorial Recueil des Sociétés et Associations*.

STATUTO COORDINATO

al 29 maggio 2006

Titolo I. Nome - Sede legale - Durata - Scopo

Art. 1. Nome

È costituita tra i sottoscrittori e tutti coloro che acquisiranno la titolarità delle azioni emesse ai sensi del presente documento una società per azioni ("société anonyme") definita come società d'investimento a capitale variabile ("société d'investissement à capital variable") con il nome di "**WestLB Mellon Compass Fund**" (in appresso la "Società").

Art. 2. Sede legale

La sede legale della Società è a Senningerberg, nel comune di Niederanven (Granducato di Lussemburgo). A discrezione del consiglio di amministrazione, (il "Consiglio di amministrazione" la sede legale potrà essere trasferita in qualunque altro luogo del Granducato di Lussemburgo.

Qualora il consiglio d'amministrazione ritenga che si siano verificati o siano imminenti eventi eccezionali di natura politica o militare, che potrebbero turbare le usuali attività svolte nella sede legale della Società oppure le agevolazioni comunicazioni tra tale sede e altri soggetti all'estero, la sede legale potrà essere temporaneamente trasferita all'estero fino alla completa cessazione di dette circostanze anomale; tali provvedimenti temporanei non incideranno in alcun modo sulla nazionalità della Società che, nonostante il temporaneo trasferimento della sede legale, continuerà a essere una società lussemburghese.

Art. 3. Durata

La Società viene costituita a tempo indeterminato,

Art. 4 - Scopo

Scopo esclusivo della SICAV è l'investimento dei fondi affidatili in valori mobiliari e altri investimenti finanziari liquidi autorizzati dalla legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi d'investimento collettivi (la "Legge del 2002"), al fine di diversificare il rischio d'investimento a fronte di una gestione di portafoglio volta al conseguimento di un profitto per gli azionisti.

La Società potrà adottare qualsiasi provvedimento ed effettuare qualsiasi operazione che riterrà opportuni ai fini della realizzazione e del compimento del proprio oggetto sociale, nella misura massima consentita dalla legge del 2002 o da qualunque atto legislativo che sostituisca o modifichi quest'ultima.

Titolo II. Capitale Sociale - Azioni - Valore Patrimoniale Netto

Art. 5 - Capitale sociale e classi di azioni

Il capitale della Società sarà rappresentato da azioni interamente versate senza valore nominale e in qualsiasi momento sarà pari al valore patrimoniale netto della Società ai sensi dell'Articolo 11 del presente documento. Il capitale minimo deve ammontare all'importo previsto dalle disposizioni di legge, ovvero a un milione duecentocinquantamila euro (1.250.000,- EUR)

A seconda di quanto stabilito dal consiglio d'amministrazione, le azioni da emettere ai sensi dell'Articolo 7 del presente documento possono essere di classi diverse. I proventi dell'emissione di ogni classe di azioni verranno investiti in titoli di qualsiasi tipo e in altre attività consentite dalla legge conformemente alla politica d'investimento stabilita dal consiglio d'amministrazione per il Comparto (come definito in appresso) stabilita per le relative classi di azioni, subordinatamente alle limitazioni agli investimenti previste dalla legge o fissate dal consiglio d'amministrazione.

Il consiglio d'amministrazione istituirà un portafoglio di attività che costituirà un comparto ("Comparto") ai sensi dell'Articolo 133 della Legge del 2002 per una o più classi di azioni, nei modi previsti dall'Articolo 11 del presente documento. In rapporto agli azionisti, ciascun portafoglio di attività verrà investito ad esclusivo beneficio del Comparto in questione. Per quanto riguarda i terzi, in particolare i creditori della Società, ogni Comparto risponderà con il proprio patrimonio soltanto

degli impegni presi dal Comparto stesso.

Il consiglio d'amministrazione può creare qualsiasi Comparto per una durata illimitata o limitata; nel secondo caso, alla scadenza del periodo iniziale il consiglio d'amministrazione può prorogare la durata del Comparto una o più volte. Alla scadenza della durata di un Comparto, la Società rimborserà tutte le azioni nelle relative classi di azioni, ai sensi del successivo Articolo 8, ferme restando le disposizioni del successivo Articolo 24.

Ad ogni proroga di un Comparto, i titolari iscritti nel registro degli azionisti dovranno essere informati per iscritto, mediante un avviso inviato al loro indirizzo annotato nel registro delle azioni della Società. La Società informerà i titolari di azioni al portatore mediante avviso pubblicato in quotidiani che verranno decisi dal consiglio d'amministrazione, salvo nei casi in cui tali azionisti e i loro indirizzi siano noti alla Società. I documenti di vendita delle azioni della Società indicheranno la durata di ogni Comparto ed eventualmente la relativa proroga.

Ai fini della determinazione del capitale della Società, se il patrimonio netto attribuibile ad ogni classe di azioni non è espresso in euro, verrà convertito in euro, mentre il capitale corrisponderà al patrimonio netto totale di tutte le classi di azioni.

Art. 6 - Forma delle azioni

(1) Il consiglio d'amministrazione stabilirà se la Società emetterà azioni al portatore e/o nominative. Qualora i certificati delle azioni al portatore debbano essere ancora emessi, lo saranno nelle denominazioni stabilite dal consiglio d'amministrazione, che apporrà altresì sul loro lato facciale l'indicazione dell'impossibilità di trasferimento a Persone non autorizzate o entità organizzate da o per una Persona non autorizzata (secondo la definizione data nel successivo Articolo 10).

Tutte le azioni nominative emesse della Società saranno iscritte nel registro degli azionisti, che verrà tenuto dalla Società o da una o più persone nominate a questo scopo dalla Società. Detto registro conterrà il nome di ogni titolare di azioni nominative, la relativa residenza o domicilio eletto comunicato alla Società, il numero di azioni nominative detenute e l'importo versato per ogni frazione di azione.

L'iscrizione del nome dell'azionista nel registro delle azioni costituisce la prova del diritto di proprietà dell'azionista delle azioni così registrate. La Società deciderà se fornire all'azionista un certificato per detta iscrizione o se l'azionista riceverà una conferma scritta della propria partecipazione azionaria.

Qualora vengano emesse azioni al portatore, è possibile convertire le azioni nominative in azioni al portatore e viceversa su domanda del titolare delle azioni interessate. Lo scambio di azioni nominative con azioni al portatore verrà effettuato annullando l'eventuale dichiarazione relativa al certificato delle azioni nominative secondo la quale il cessionario non è una Persona non autorizzata ed emettendo in loro sostituzione uno o più certificati delle azioni al portatore; a testimonianza di tale annullamento dovrà essere aggiunta una voce nel registro degli azionisti. Lo scambio di azioni al portatore con azioni nominative verrà effettuato annullando il certificato delle azioni al portatore ed eventualmente emettendo in loro sostituzione il certificato delle azioni al portatore; a testimonianza di tale emissione dovrà essere aggiunta una voce nel registro degli azionisti. Il consiglio d'amministrazione deciderà se addebitare il costo di tale scambio all'azionista che lo ha richiesto.

Prima dell'emissione delle azioni al portatore e prima della conversione delle azioni nominative in azioni al portatore, la Società può richiedere al consiglio d'amministrazione adeguate assicurazioni che in seguito a tale emissione o scambio nessuna "Persona non autorizzata" deterrà tali azioni.

I certificati azionari verranno firmati da due amministratori. Tali firme verranno apposte manualmente o tramite stampa o in facsimile. Tuttavia, una di tali firme può essere apposta da una persona debitamente autorizzata a tal fine dal consiglio d'amministrazione e, in questo caso, sarà

manuale. La Società può emettere certificati azionari temporanei nella forma stabilita dal consiglio d'amministrazione.

(2) Qualora vengano emesse azioni al portatore, la loro cessione verrà effettuata mediante consegna dei relativi certificati azionari. La cessione delle azioni nominative verrà effettuata (i) qualora i certificati azionari siano stati emessi, alla consegna del certificato o dei certificati rappresentativi di tali azioni alla Società insieme con altri atti di cessione adeguati per la Società e (ii) qualora non sia stato emesso alcun certificato azionario, mediante una dichiarazione scritta della cessione da aggiungere al registro degli azionisti, datata e firmata dal cedente e dal cessionario, o da persone che detengono di adeguate procure per agire in tal senso. Qualsiasi cessione di azioni nominative verrà iscritta nel registro degli azionisti e tale iscrizione verrà firmata da uno o più amministratori o funzionari della Società o da una o più altre persone debitamente autorizzate a tal fine dal consiglio d'amministrazione.

(3) Gli azionisti avente diritto a ricevere azioni nominative forniranno alla Società un indirizzo a cui potranno essere inviati tutti gli avvisi e le comunicazioni. Tale indirizzo verrà inoltre iscritto nel registro degli azionisti.

Qualora un azionista non fornisca il proprio indirizzo, la Società può autorizzare l'annotazione di tale rinuncia nel registro degli azionisti considerando come indirizzo dell'azionista quello della sede legale della Società o qualsiasi altro indirizzo che venga di volta in volta annotato nel registro dalla Società, finché l'azionista non fornirà alla Società un altro indirizzo. In qualsiasi momento un azionista può modificare l'indirizzo annotato nel registro degli azionisti inviando una comunicazione scritta alla sede legale della Società o a qualsiasi altro indirizzo eventualmente di volta in volta indicato dalla Società.

(4) Qualora un azionista possa fornire alla Società una prova incontrovertibile dello smarrimento, della sottrazione o della distruzione un suo certificato azionario, su domanda dell'azionista potrà essere emesso un duplicato alle condizioni e alle garanzie stabilite dalla Società, inclusa una garanzia rilasciata da una compagnia di assicurazione ma senza alcuna limitazione all'uso del certificato. Contestualmente all'emissione del nuovo certificato azionario, sul quale sarà annotato che trattasi di un duplicato, verrà annullato l'originario certificato azionario sostituito da quello di nuova emissione.

La Società potrà disporre l'annullamento dei certificati azionari danneggiati e la loro sostituzione con nuovi certificati azionari.

A propria discrezione la Società potrà addebitare agli azionisti il costo dei duplicati o dei nuovi certificati azionari, nonché tutte le ragionevoli spese sostenute dalla Società per l'emissione e la registrazione di tali certificati o per l'annullamento del certificato azionario originale.

(5) La Società riconosce un unico titolare per azione. Se una o più azioni vengono detenute congiuntamente o se la proprietà delle azioni è contestata, la Società, a discrezione e sotto la responsabilità del consiglio d'amministrazione, può riconoscere qualsiasi persona che rivendichi un diritto a tali azioni come valido rappresentante delle azioni verso la Società.

(6) La Società può decidere di emettere frazioni di azioni. Tali frazioni di azioni non conferiscono alcun diritto di voto, ma potranno partecipare in modo proporzionale al patrimonio netto attribuibile alla pertinente classe di azioni. Nel caso delle azioni al portatore, verranno emessi solo certificati relativi a azioni intere.

Art. 7 – Emissione di azioni

Il consiglio d'amministrazione ha facoltà, senza limitazione alcuna, di emettere un numero illimitato di azioni interamente versate, in qualsiasi momento, senza riservare agli azionisti esistenti un diritto di prelazione a sottoscrivere le azioni da emettere.

Il consiglio d'amministrazione può imporre limitazioni alla frequenza di emissione delle azioni di qualsiasi classe di azioni; in particolare può decidere che le azioni di qualsiasi classe verranno

emesse solo nel corso di uno o più periodi di offerta o con la periodicità specificata nei documenti di vendita per le azioni della Società.

Ogni qualvolta la Società offra azioni in sottoscrizione, il prezzo per azione a cui vengono offerte tali azioni corrisponderà al valore patrimoniale netto per azione della relativa classe, ai sensi dell'Articolo 11 del presente documento, al Giorno di calcolo o al Momento di valutazione nel corso di un Giorno di calcolo (come da definizione nell'Articolo 12 del presente documento), ai sensi della politica che il consiglio d'amministrazione può di volta in volta stabilire. A tale prezzo può essere aggiunta una stima percentuale dei costi e delle spese che la Società sosterrà quando investe i proventi dell'emissione e le applicabili commissioni di vendita approvate di volta in volta dal consiglio d'amministrazione. Il prezzo così stabilito dovrà essere pagato entro un periodo fissato dal consiglio d'amministrazione che non potrà superare i sei giorni lavorativi a partire dal relativo Giorno di calcolo.

Il consiglio d'amministrazione può delegare a qualsiasi amministratore, direttore, funzionario o altro rappresentante debitamente autorizzato la facoltà di accettare sottoscrizioni, ricevere il pagamento del prezzo delle nuove azioni da emettere e consegnarle.

La Società può accettare di emettere azioni a fronte di un conferimento di titoli, ai sensi della normativa lussemburghese, in particolare adempiendo l'obbligo di consegnare una perizia stilata dal revisore contabile della Società ("*réviseur d'entreprises agréé*") e purché i titoli conferiti siano conformi alla politica, agli obiettivi e alle limitazioni all'investimento del Comparto pertinente.

Art. 8 - Rimborso delle azioni

Qualsiasi azionista può richiedere alla Società il rimborso, in tutto o in parte, delle proprie azioni, ai sensi delle condizioni e delle procedure indicate dal consiglio d'amministrazione nei documenti di vendita per le azioni e nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente Atto costitutivo.

Il prezzo di rimborso per azione verrà pagato entro il periodo stabilito dal consiglio d'amministrazione che non supererà i sei giorni lavorativi a partire dal relativo Giorno di calcolo, come stabilito ai sensi della politica che il consiglio d'amministrazione può di volta in volta stabilire, purché gli eventuali certificati azionari e i documenti di cessione siano stati ricevuti dalla Società, subordinatamente alla disposizione dell'Articolo 12 del presente documento.

Il prezzo di rimborso corrisponderà al valore patrimoniale netto per azione della relativa classe, come stabilito ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 11 del presente documento, dedotti gli eventuali oneri e commissioni applicati nella misura indicata per le azioni nei documenti di vendita. Il relativo prezzo di rimborso potrà essere arrotondato per eccesso o per difetto all'unità più prossima della valuta in questione, secondo le indicazioni del consiglio d'amministrazione.

Nel caso in cui, a seguito di qualsiasi domanda di rimborso, il numero o il valore patrimoniale netto aggregato delle azioni detenute da qualsiasi azionista in qualsiasi classe di azioni scenda rispettivamente sotto il numero o il valore stabilito dal consiglio d'amministrazione, la Società può decidere di considerare tale domanda di rimborso come effettuata per il titolare della partecipazione azionaria di tale classe per detto azionista.

Inoltre, se in qualsiasi dato Giorno di calcolo o Momento di valutazione durante un Giorno di calcolo, le domande di rimborso ai sensi del presente Articolo e le domande di conversione ai sensi dell'Articolo 9 del presente documento superano il livello stabilito dal consiglio d'amministrazione per il numero di azioni in circolazione in una specifica classe, il consiglio d'amministrazione potrà decidere che tali domande di rimborso o conversione, in tutto o in parte, vengano differite per il periodo e nel modo che il consiglio d'amministrazione riterrà essere nel migliore interesse della Società. Nel Giorno di calcolo o Momento di valutazione di un Giorno di calcolo immediatamente successivo a detto periodo, tali domande di rimborso e di conversione verranno soddisfatte prioritariamente rispetto alle domande pervenute in seguito.

La Società avrà il diritto, se così stabilito dal consiglio d'amministrazione, di adempiere al pagamento del prezzo di rimborso a qualsiasi azionista che accetti, in natura assegnando al titolare investimenti del

portafoglio di attività istituito con tale classe o classi di azioni di valore uguale (calcolato nel modo spiegato all'Articolo 11) nel Giorno di calcolo, o nel Momento di valutazione durante un Giorno di calcolo, in cui viene calcolato il prezzo di rimborso, al valore delle azioni da rimborsare. La natura e il tipo di attività da cedere in questo caso verrà stabilita in modo equo e ragionevole e senza ledere gli interessi degli altri detentori di azioni della relativa o delle relative classi di azioni e la valutazione usata verrà confermata da una speciale relazione del revisore contabile della Società. I costi dei relativi trasferimenti saranno a carico del cessionario.

Tutte le azioni rimborsate verranno annullate.

Art. 9 – Conversione di azioni

Salvo diversamente stabilito dal consiglio d'amministrazione per alcune classi di azioni, qualsiasi azionista ha il diritto di domandare la conversione, in tutto o in parte, delle azioni che detiene di una classe in azioni di un'altra classe, subordinatamente alle limitazioni imposte dalle condizioni e dal pagamento degli oneri e delle commissioni stabiliti dal consiglio d'amministrazione.

Il prezzo della conversione delle azioni da una classe all'altra verrà calcolato con riferimento al rispettivo valore patrimoniale netto delle due classi di azioni, calcolato nello stesso Giorno di calcolo, o nello stesso Momento di valutazione durante un Giorno di calcolo.

Nel caso in cui, a seguito di qualsiasi domanda di conversione, il numero o il valore patrimoniale netto aggregato delle azioni detenute da qualsiasi azionista in qualsiasi classe di azioni scenda rispettivamente sotto il numero o il valore stabilito dal consiglio d'amministrazione, la Società può decidere di considerare tale domanda di conversione come effettuata per il titolare della partecipazione azionaria di detta classe per tale azionista.

Le azioni convertite in azioni di un'altra classe verranno annullate.

Art. 10. Limitazioni alla proprietà delle azioni

La Società può limitare la detenzione delle azioni della stessa da parte di qualsiasi persona fisica, impresa o persona giuridica qualora ritenga che tale detenzione possa essere pregiudizievole per la Società, possa risultare in una violazione della normativa lussemburghese o estera, del presente atto costitutivo o dei documenti di vendita delle azioni della Società, o possa esporre la Società a svantaggi fiscali o di altra natura finanziaria cui essa non sarebbe altrimenti esposta (siffatte persone fisiche, aziende o persone giuridiche indicate dal consiglio d'amministrazione saranno denominate in appresso "persone non autorizzate").

A tal fine, la Società è autorizzata a:

A. - rifiutare l'emissione di azioni e la registrazione della cessione di azioni qualora ritenga che siffatta registrazione o cessione attribuisca o possa attribuire la proprietà legale o effettiva dei titoli a una Persona non autorizzata; e

B. - richiedere in ogni momento alle persone i cui nomi sono iscritti nel Registro degli azionisti, ovvero alle persone che hanno richiesto l'iscrizione della cessione di Azioni nel Registro degli azionisti, di fornire tutte le informazioni, eventualmente comprovate da una dichiarazione giurata, ritenute necessarie al fine di stabilire se la proprietà effettiva dei titoli sia detenuta da una Persona non autorizzata, ovvero se siffatta iscrizione possa attribuire la proprietà effettiva dei titoli a una Persona non autorizzata; e

C. - in sede di assemblea degli azionisti della Società, rifiutarsi di accettare il voto di una Persona non autorizzata; e

D. - qualora la Società ritenga che una Persona non autorizzata, singolarmente o congiuntamente ad altre persone, sia il proprietario effettivo delle Azioni, imporre all'azionista di vendere le proprie Azioni, fornendo le prove dell'avvenuta vendita entro 30 (trenta) giorni dalla relativa notifica. Nel caso in cui l'azionista non adempia all'ordine di vendita, la Società potrà procedere al rimborso forzoso delle azioni detenute dallo stesso, o far

sì che l'azionista ne richieda il rimborso, secondo la seguente procedura:

(1) La Società invierà all'azionista titolare delle azioni, o che risulta essere tale secondo il Registro degli azionisti, una seconda comunicazione (l'"avviso di acquisto"), contenente l'indicazione delle azioni da acquistare, il metodo di determinazione del prezzo di acquisto e il nome dell'acquirente.

Siffatto avviso di acquisto potrà essere inviato all'azionista a mezzo di lettera raccomandata al suo ultimo indirizzo noto ovvero all'indirizzo riportato nei registri della Società. L'azionista sarà tenuto a consegnare senza indugio alla Società i certificati rappresentativi delle azioni specificate nell'avviso di acquisto.

Immediatamente dopo la chiusura della giornata lavorativa alla data indicata nell'avviso di acquisto, l'azionista destinatario del provvedimento cesserà di essere proprietario delle azioni specificate nell'avviso di acquisto e, in caso di azioni nominative, il suo nome verrà cancellato dal Registro degli azionisti, mentre in caso di azioni al portatore i certificati rappresentativi delle azioni in questione verranno annullati.

(2) Il prezzo verranno acquistate a cui le azioni in questione (il "Prezzo di acquisto") sarà pari ad un importo determinato in base al valore patrimoniale netto per azione della classe azionaria specificata nel Giorno di calcolo o al Momento di valutazione durante un Giorno di calcolo indicato dal consiglio d'amministrazione per il rimborso delle azioni della Società immediatamente precedente la data dell'avviso di acquisto o al valore patrimoniale netto per azione calcolato nel Giorno di calcolo, o nel Momento di valutazione durante un Giorno di calcolo, immediatamente successivo alla consegna dei certificati rappresentativi delle azioni specificate nell'avviso di acquisto, a seconda di quale intervenga per prima, il tutto ai sensi dell'Articolo 8 del presente documento, detratte le eventuali spese amministrative ivi previste.

(3) Il prezzo di acquisto, normalmente corrisposto nella valuta stabilita dal consiglio d'amministrazione per il pagamento del prezzo di rimborso delle azioni della classe interessata, verrà depositato per il pagamento all'ex proprietario delle azioni così acquistate presso una banca nel Lussemburgo o altrove (come specificato nell'avviso di acquisto) successivamente alla determinazione del prezzo di acquisto finale dopo la consegna dei certificati azionari indicati nell'avviso di acquisto, completi delle cedole di dividendi non maturati. Dal momento della notifica dell'avviso di acquisto sopra specificato, siffatto ex proprietario non avrà più alcun interesse nei titoli in questione, né potrà vantare alcun diritto nei confronti della Società o del suo patrimonio relativamente ai titoli oggetto del provvedimento, salvo il diritto dell'azionista a ricevere dalla banca incaricata il prezzo di acquisto (senza interessi) dietro effettiva consegna dei certificati azionari come sopra specificato. Il controvalore delle azioni così rimborsate spettante ad un azionista ai sensi del presente paragrafo ma non riscosso entro cinque anni dalla data specificata nell'avviso di acquisto cesserà di essere dovuto e si prescriverà a favore delle classi di appartenenza delle azioni in questione. Il consiglio d'amministrazione è investito dei poteri necessari per agire di volta in volta nel modo necessario per perfezionare siffatta reversione e autorizzare tale azione per conto della Società.

(4) L'esercizio dei poteri conferiti alla Società ai sensi del presente Articolo non potrà in nessun caso essere contestato o invalidato adducendo l'insufficienza della prova della titolarità delle azioni o il fatto che la proprietà effettiva delle azioni non corrisponda a quanto ritenuto dalla Società alla data dell'avviso di acquisto, a condizione che la Società abbia agito in buona fede.

Ai fini del presente Articolo, la definizione "Persona non autorizzata" non include i sottoscrittori delle azioni emesse dalla Società in relazione alla sua costituzione finché siffatti sottoscrittori deterranno i titoli in questione, né gli intermediari finanziari che acquisiscono le azioni ai fini del loro collocamento nell'ambito di un'emissione di azioni da parte della

Società.

Art. 11. Determinazione del valore patrimoniale netto per azione

Il valore patrimoniale netto per azione di ciascuna classe azionaria verrà determinato nella valuta di riferimento (come definita nei documenti di vendita delle azioni) del Comparto in questione e, nella misura applicabile ai diversi Comparti, verrà espresso nella valuta di quotazione della classe azionaria considerata. Siffatto valore verrà calcolato ogni Giorno di calcolo, o in ogni Momento di valutazione durante un Giorno di calcolo, dividendo il patrimonio netto della Società attribuibile a ciascuna classe di azioni, pari al valore della quota di attività meno la quota di passività attribuibile a siffatta classe nel Giorno di calcolo o nel Momento di valutazione in questione, per il numero di azioni della classe in circolazione alla data considerata, in conformità ai Criteri di valutazione sotto esposti. Il valore patrimoniale netto per azione potrà essere arrotondato per eccesso o per difetto all'unità più prossima della valuta in questione, secondo le indicazioni del consiglio d'amministrazione. Nel caso in cui, successivamente alla determinazione del valore patrimoniale netto per azione, si verificano delle variazioni sostanziali dei prezzi dei mercati su cui è quotata o negoziata una parte sostanziale degli investimenti attribuibili alla classe azionaria considerata, la Società potrà annullare la prima valutazione ed effettuare una seconda, al fine di salvaguardare gli interessi degli azionisti e della stessa Società.

La valutazione del valore patrimoniale netto delle diverse classi azionarie verrà effettuata secondo le seguenti modalità.

I. Le attività della Società si intendono comprensive di:

- 1) tutte le disponibilità in cassa o in deposito, inclusi gli interessi maturati su di esse;
- 2) tutti gli effetti e le cambiali pagabili a vista, nonché i crediti della Società (incluso il controvalore dei titoli venduti ma non ancora consegnati);
- 3) tutti i titoli obbligazionari, i pagherò a tempo, i certificati di deposito, le azioni, i titoli rappresentativi di partecipazioni di società, i titoli di credito, i titoli di credito rappresentativi di partecipazioni di società (*debenture stock*), i diritti di sottoscrizione, i *warrant*, le opzioni e altri valori mobiliari, strumenti finanziari e attività similari detenuti o contrattati dalla Società (restando inteso che la Società potrà procedere a rettifiche di valore in modo non difforme da disposizioni del successivo paragrafo (a) al fine di tener conto delle fluttuazioni del valore di mercato dei valori mobiliari dovute a quotazione di ex dividendi, ex diritti o simili);
- 4) tutti i dividendi monetari o in azioni e le distribuzioni monetarie dovuti alla Società nella misura in cui le relative informazioni siano ragionevolmente disponibili;
- 5) tutti gli interessi maturati sulle attività fruttifere detenute dalla Società, salvo che i predetti interessi siano compresi o riflessi nel valore capitale di siffatte attività;
- 6) le spese di costituzione della Società, inclusi i costi di emissione e di distribuzione delle azioni della Società, relativamente alla quota non ancora ammortizzata;
- 7) ogni altra attività di qualsivoglia tipo e natura, incluse le spese anticipate.

Il valore delle predette attività verrà stabilito nel modo seguente:

(a) il valore delle disponibilità in cassa e in deposito, degli effetti e delle cambiali pagabili a vista, dei crediti, dei risconti attivi, dei dividendi monetari e degli interessi dichiarati o maturati come precedentemente specificato ma non ancora riscossi è costituito dall'intero importo degli stessi, salvo nel caso in cui l'incasso integrale di tale importo sia ritenuto improbabile; in tal caso, il valore di siffatte attività sarà determinato mediante deduzione di un importo ritenuto adeguato dalla Società al fine di rifletterne il valore reale.

(b) il valore dei titoli mobiliari, degli strumenti del mercato monetario e di qualsiasi strumento finanziario quotato o negoziato in una Borsa valori o in un mercato regolamentato, o in qualsivoglia altro mercato regolamentato, è generalmente attribuito in base all'ultimo prezzo conosciuto nel

mercato di riferimento prima dell'ora di valutazione. I titoli a reddito fisso non negoziati in tali mercati vengono generalmente valutati in base all'ultimo prezzo o rendimento disponibili, pervenuti da uno o più operatori o servizi di diffusione dei prezzi autorizzati dal Consiglio d'amministrazione; qualora tali prezzi non siano rappresentativi del valore dei titoli, questi ultimi saranno contabilizzati in base all'equo valore corrispondente al prezzo di vendita previsto, individuato in buona fede dal Consiglio d'amministrazione oppure da altri sotto la sua direzione;

(c) tutti gli altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e gli altri strumenti finanziari, compresi i titoli azionari e obbligazionari, i cui prezzi comunicati da un agente incaricato della loro diffusione non siano rappresentativi del valore di mercato, verranno valutati in base all'equo valore individuato in buona fede con le modalità indicate dal Consiglio d'amministrazione;

(d) gli strumenti del mercato monetario con una durata residua pari o inferiore a 90 giorni verranno valutati in base al metodo del costo ammortizzato, che si avvicina al valore di mercato. In base a tale metodo di valutazione, gli investimenti del Comparto interessato vengono valutati al rispettivo costo di acquisizione corretto con l'ammortamento del premio o l'incremento dello sconto, anziché al valore corrente di mercato;

(e) le quote o le azioni di organismi d'investimento collettivo di tipo aperto verranno valutate in base all'ultimo valore patrimoniale netto calcolato e disponibile oppure, qualora tale prezzo non sia rappresentativo dell'equo valore di mercato degli investimenti, il prezzo verrà stabilito dalla Società con equità e oggettività. Le quote o le azioni di organismi d'investimento collettivo di tipo chiuso verranno valutati in base all'ultimo prezzo di borsa disponibile;

(f) i *future*, i contratti a termine e a premio non negoziati in una Borsa valori o in mercati regolamentati, o in altri mercati regolamentati, verranno valutati al valore di liquidazione netto determinato, conformemente alle politiche stabilite dal Consiglio d'amministrazione, su basi coerentemente applicate ai diversi tipi di contratti. Il valore di *future*, contratti a termine e a premio negoziati in una Borsa valori o in mercati regolamentati, o in altri mercati regolamentati, si baserà sugli ultimi prezzi di liquidazione o di chiusura applicabili a detti contratti in una Borsa valori o nei mercati regolamentati, o negli altri mercati regolamentati, in cui i diversi *future*, contratti a termine e a premio siano negoziati per conto della Società, restando inteso che qualora un *future*, un contratto a termine o a premio non possa essere liquidato nel giorno in cui viene determinato il valore del patrimonio, la base di calcolo del valore di liquidazione di siffatto contratto sarà il valore che il Consiglio d'amministrazione riterrà equo e ragionevole;

(g) gli *swap* su tassi d'interesse verranno valutati in base ai rispettivi valori di mercato stabiliti con riferimento alla curva dei tassi di interesse applicabile.

I *Credit Default Swap* e i *Total Return Swap* verranno valutati in base all'equo valore con le modalità autorizzate dal Consiglio d'amministrazione. Poiché tali *swap* non sono negoziati in borsa, ma costituiscono contratti privati i cui contraenti sono la Società e la sua controparte nello *swap*, generalmente i dati da inserire nei modelli di valutazione vengono individuati facendo riferimento ai mercati operativi. È tuttavia possibile che i dati di mercato relativi ai *Credit Default Swap* e ai *Total Return Swap* non siano disponibili nell'imminenza del Giorno di Calcolo. Qualora i dati di mercato da inserire nei modelli non siano disponibili, si farà uso dei dati delle quotazioni di mercato di strumenti analoghi (ad es. strumenti sottostanti diversi ma attinenti alla stessa entità di riferimento o una affine), purché vengano effettuati gli opportuni aggiustamenti per tenere conto delle eventuali differenze tra i *Credit Default Swap* e i *Total Return Swap* oggetto delle valutazioni, e gli analoghi strumenti finanziari per i quali è disponibile un prezzo. I dati e i prezzi di mercato da inserire possono essere comunicati da Borse valori, intermediari, agenzie di elaborazione dei prezzi esterne o dalle controparti.

In caso di indisponibilità dei dati di mercato da inserire, i *Credit Default Swap* e i *Total Return Swap* saranno calcolati in base all'equo valore accertato con il metodo di valutazione adottato dal

Consiglio d'amministrazione, purché si tratti di un metodo di valutazione ampiamente accettato come un uso di mercato valido (ossia utilizzato dagli operatori per stabilire i prezzi di mercato, o di cui sia stata dimostrata la capacità di fornire stime affidabili dei prezzi di mercato) e vengano eseguite quelle rettifiche che il Consiglio d'amministrazione riterrà eque e ragionevoli. Il revisore contabile della Società vaglierà la congruità del metodo di valutazione utilizzato per stimare i *Credit Default Swap* e i *Total Return Swap*. In tutti i casi la Società dovrà valutare i *Credit Default Swap* e i *Total Return Swap* al prezzo oggettivo di stima.

Tutti gli altri *swap* verranno valutati in base all'equo valore stabilito in buona fede con le modalità indicate dal Consiglio d'amministrazione;

(h) tutti gli altri titoli, strumenti e attivi verranno valutati in base all'equo valore di mercato stabilito in buona fede con le procedure indicate dal Consiglio d'amministrazione.

(i) gli investimenti denominati in una valuta diversa da quella in cui sarà espresso il relativo Valore Patrimoniale Netto saranno convertiti al tasso di cambio a pronti vigente nel pertinente Giorno di Calcolo. In tale contesto, si terrà conto degli strumenti di copertura utilizzati per coprire i rischi di cambio.

La Società è autorizzata a discostarsi dai criteri di valutazione di cui ai precedenti punti (b), (c), (d), (e), (f) e (g), relativi agli strumenti finanziari attribuibili a una determinata classe, aggiungendo ai prezzi indicati nei precedenti punti (b), (c), (d), (e), (f) e (g) un importo corrispondente al costo stimato dell'acquisto dei relativi strumenti finanziari qualora la Società preveda ulteriori investimenti per conto del Comparto al quale appartiene tale classe, oppure sottraendo dai prezzi di cui ai precedenti punti (b), (c), (d), (e), (f) e (g) un importo corrispondente al costo stimato della cessione di tali strumenti finanziari qualora la Società preveda la vendita di investimenti attribuibili al Comparto al quale appartiene detta classe.

Il consiglio d'amministrazione può, a propria discrezione, autorizzare il ricorso ad altri metodi di valutazione qualora ritenga che tali valutazioni riflettano meglio l'equo valore di un determinato componente dell'attivo della Società.

II. Le passività della Società si intendono comprensive di:

- 1) tutti i prestiti contratti, gli effetti e i debiti;
- 2) tutti gli interessi maturati sui prestiti contratti dalla Società (incluse le commissioni maturate per gli impegni assunti per tali prestiti);
- 3) tutte le spese maturate o pagabili (incluse, a titolo esemplificativo, le spese amministrative, le commissioni di gestione comprese le commissioni a incentivo, le commissioni della banca depositaria e dell'agente amministrativo della società);
- 4) tutte le passività note, presenti e future, comprese le obbligazioni contrattuali di pagamento di somme in denaro o in natura maturate, incluso l'importo dei dividendi dichiarati dalla Società ma non ancora pagati;
- 5) un adeguato accantonamento per future tasse e imposte basate sul capitale e sul reddito fino al Giorno di calcolo o al Momento di valutazione durante un Giorno di calcolo, di volta in volta determinato dalla Società, nonché le altre eventuali riserve autorizzate e approvate dal consiglio d'amministrazione e gli altri eventuali importi che, a giudizio del consiglio d'amministrazione, costituiscono un accantonamento adeguato a fronte di eventuali sopravvenienze passive;
- 6) tutte le altre passività della Società di qualsivoglia tipo e natura, contabilizzate in conformità ai principi contabili generalmente accettati. Nel determinare l'ammontare di tali passività, la Società dovrà tenere conto di tutte le spese da essa pagabili, comprese le spese di costituzione, le commissioni pagabili ai gestori, ai consulenti per gli investimenti, le commissioni e le spese pagabili ai contabili, alla banca depositaria e ai suoi corrispondenti, all'agente domiciliatario, amministrativo, per la custodia dei registri e per i trasferimenti, agli agenti per la quotazione, agli eventuali agenti di pagamento, distributori e rappresentanti permanenti nei luoghi di registrazione nonché agli altri eventuali agenti della Società, gli emolumenti degli amministratori e le spese vive,

la copertura assicurativa e le spese di viaggio ragionevoli da essi sostenute in relazione alle riunioni del consiglio d'amministrazione, gli onorari e le spese per consulenze legali e di revisione, gli eventuali oneri e spese correlati all'iscrizione della Società e al mantenimento di tale iscrizione presso gli enti governativi o le borse valori nel Granducato del Lussemburgo e in altri Stati, le spese di preparazione e pubblicazione delle relazioni, compresi i costi correlati alla preparazione, stampa, promozione e distribuzione dei prospetti, dei memoranda esplicativi, delle relazioni periodiche o dei progetti per l'emissione di titoli, nonché i costi di stampa dei certificati azionari e i costi delle comunicazioni agli azionisti, tutte le tasse, imposte, oneri governativi e di natura similare e qualsiasi altro costo operativo, compresi quelli legati all'acquisto e alla vendita di attività, gli interessi, gli oneri bancari e le commissioni di intermediazione, le spese postali, telefoniche e di telex. Nel caso delle spese amministrative e di altri oneri a carattere regolare o periodico, la Società potrà ritenere gli stessi maturati in proporzione costante sulla base di un importo stimato ogni anno o altro periodo.

III. Le attività verranno attribuite nel modo seguente:

Il consiglio d'amministrazione istituirà un Comparto in relazione a ciascuna classe di azioni e potrà altresì istituire un Comparto in relazione a più classi di azioni, nel modo seguente:

(a) Qualora facciano capo a un Comparto più classi di azioni, le attività attribuibili a tali classi azionarie verranno investite in comune, in conformità alla politica d'investimento specifica del Comparto, restando tuttavia inteso che il consiglio d'amministrazione è autorizzato a definire, in seno a ciascun Comparto, delle classi di azioni corrispondenti a (i) una politica di distribuzione specifica, vale a dire classi che conferiscono o meno il diritto di ricevere delle distribuzioni, e/o (ii) una struttura specifica relativamente alle commissioni di vendita e rimborso e/o (iii) una struttura specifica relativamente alle commissioni di gestione o consulenza, e/o (iv) una specifica attribuzione in termini di commissioni di distribuzione e servizi agli azionisti o altre commissioni e/o (v) una valuta o unità monetaria specifica in cui la classe può essere quotata e basata sul tasso di cambio tra tale valuta o unità monetaria e la valuta di riferimento del Comparto in questione, e/o (vi) l'uso di varie tecniche di copertura finalizzate a proteggere, nella valuta di riferimento del Comparto in questione, le attività e i rendimenti quotati nella valuta della classe azionaria dalle fluttuazioni a lungo termine della valuta di quotazione e/o (vii) altre caratteristiche specifiche di volta in volta determinate dal consiglio d'amministrazione in conformità alle normative applicabili.

(b) Nei libri contabili della Società, i proventi da ricevere a fronte dell'emissione di azioni di una classe verranno attribuiti alle classi di azioni emesse del Comparto in questione e il relativo importo andrà ad aumentare la quota del patrimonio netto di tale Comparto attribuibile alla classe di azioni cui appartengono le azioni emesse;

(c) Le attività, le passività, i proventi e gli oneri attribuibili ad un Comparto verranno attribuiti alla o alle classi di azioni emesse di tale Comparto, secondo le disposizioni del precedente punto (a);

(d) Qualora un'attività derivi da un'altra, nei libri contabili della Società l'attività derivata verrà attribuita alle stesse classi di Azioni cui fa capo l'attività d'origine. In caso di rivalutazione di un bene, l'aumento o il decremento di valore verrà imputato alle classi azionarie cui fa capo il bene in questione;

(e) Le attività e le passività della Società che non sono attribuibili a una classe azionaria specifica verranno ripartite fra tutte le classi azionarie in proporzione ai rispettivi valori patrimoniali netti ovvero nel modo determinato dal consiglio d'amministrazione in buona fede, restando inteso che (i) laddove le attività siano detenute, per conto di diversi Comparti, in un unico conto e/o siano cogestite come un complesso separato di attività da un agente del consiglio d'amministrazione, i diritti di ciascuna classe azionaria riguarderanno una quota proporzionale all'apporto al conto o al complesso di attività della classe azionaria in questione, e (ii) siffatto diritto varierà in funzione dell'apporto o del ritiro di attività effettuati per conto della classe di azioni, come descritto nei

documenti di vendita delle azioni della Società, e infine (iii) tutte le passività, indipendentemente dalla classe azionaria a cui siano imputabili, vincoleranno la Società nel suo insieme, salvo accordo contrario con i creditori;

(f) In caso di pagamento di distribuzioni ai detentori delle azioni di qualsiasi classe, il valore patrimoniale netto di tale classe di Azioni verrà ridotto di un importo pari alla distribuzione effettuata.

Le norme di valutazione e le valutazioni dovranno essere interpretate ed effettuate in conformità ai principi contabili generalmente riconosciuti.

In assenza di mala fede, negligenza o colpa grave, o errore manifesto, le decisioni in merito alla determinazione del valore patrimoniale netto adottate dal consiglio d'amministrazione ovvero da banche, società o altre organizzazioni da questi nominate ai fini del calcolo del valore patrimoniale netto, saranno ritenute inappellabili e vincolanti per la Società e per gli azionisti presenti, passati o futuri.

IV. Ai fini del presente articolo:

1) le azioni della Società da rimborsare ai sensi dell'Articolo 8 del presente documento saranno ritenute esistenti e dovranno pertanto essere prese in considerazione fino all'istante immediatamente successivo all'orario specificato dal consiglio d'amministrazione del Giorno di calcolo in cui viene effettuata la valutazione; a partire da quel momento e fino al pagamento da parte della Società, il loro controvalore sarà considerato una passività della Società;

2) le azioni che la Società deve emettere saranno considerate come emesse a partire dall'orario, indicato dal consiglio d'amministrazione, del Giorno di calcolo in cui viene effettuata la valutazione; a partire da quel momento e fino al ricevimento del relativo pagamento da parte della Società il prezzo di tali azioni verrà considerato come un credito della Società;

3) tutti gli investimenti, le liquidità e altre attività espressi in valute diverse dalla valuta di riferimento del Comparto in questione verranno valutati tenendo conto dei tassi di cambio di mercato vigenti alla data e all'ora di determinazione del valore patrimoniale netto per azione, e

4) nel caso in cui, in un determinato Giorno di calcolo o Momento di valutazione durante un Giorno di calcolo la Società abbia negoziato:

- l'acquisto di un bene, il controvalore da pagare per tale bene verrà considerato una passività della Società e il valore del bene da acquistare verrà considerato come un'attività della Società;

- la vendita di un bene, il controvalore da ricevere per tale bene verrà considerato un'attività della Società e il bene da consegnare non verrà più incluso nelle attività della Società;

restando tuttavia inteso che, qualora l'esatto valore o la natura di tale pagamento o bene non siano noti nel Giorno di calcolo o nel Momento di valutazione durante il Giorno di calcolo in questione, detto valore verrà stimato dalla Società;

V) Raggruppamento di attivi

La SICAV può gestire e investire tutti o parte degli attivi costituiti per due o più Comparti (di seguito "*Comparti di Partecipazione*") in maniera congiunta. Ognuno di questi *pool* di attivi sarà formato trasferendo in esso liquidità o altri attivi (a condizione che tali attivi siano conformi alla politica d'investimento del Comparto interessato) da ciascun Comparto di Partecipazione. In seguito, la SICAV potrà effettuare di volta in volta ulteriori trasferimenti in ciascun *pool* di attivi. Gli attivi possono inoltre essere ritrasferiti in un Comparto di Partecipazione fino all'ammontare della partecipazione del Comparto interessato. La percentuale di un Comparto di Partecipazione in un *pool* di attivi sarà valutata con riferimento a quote figurative di uguale valore nel *pool* di attivi. Al momento della formazione di un *pool* di attivi, la SICAV determinerà il valore iniziale delle quote figurative (denominate nella valuta che la SICAV riterrà più opportuna) ed attribuirà ad ogni Comparto di Partecipazione quote figurative aventi un valore complessivo uguale all'ammontare delle liquidità (o al valore di altri attivi) trasferite. Successivamente, il valore delle quote figurative

sarà determinato dividendo gli attivi netti del *pool* per il numero di quote figurative esistenti.

Quando ulteriori attivi o importi liquidi vengono conferiti o ritirati da un *pool* di attivi, l'attribuzione delle quote figurative del Comparto di Partecipazione interessato verrà aumentata o ridotta, secondo il caso, di un certo numero di quote figurative determinato dividendo l'ammontare di liquidità o il valore degli attivi conferiti o ritirati per il valore attuale di una unità di quel *pool*. I conferimenti in contanti possono essere contabilizzati deducendo un importo, considerato adeguato dalla SICAV, al fine di tener conto degli oneri fiscali e dei costi di transazione e acquisto che possono incorrere investendo nelle liquidità interessate; in caso di prelievo di denaro contante può essere effettuata una deduzione corrispondente per riflettere i costi che potrebbero sopraggiungere in seguito alla cessione di titoli o altri attivi del *pool*.

Dividendi, interessi e altre distribuzioni di natura reddituale percepiti nell'ambito della gestione di un *pool* di attivi saranno attribuiti a tale *pool* e determineranno un aumento dei rispettivi attivi netti. In caso di scioglimento della SICAV, gli attivi inclusi in un *pool* saranno allocati nei Comparti di Partecipazione in proporzione alla loro rispettiva quota di partecipazione al *pool* stesso.

Art. 12 - Frequenza e sospensione temporanea della determinazione del valore patrimoniale netto per azione e dell'emissione, del rimborso e della conversione di azioni

La Società o gli eventuali agenti da essa incaricati a tal fine procederanno di volta in volta alla determinazione del valore patrimoniale netto per azione e del prezzo di emissione, di rimborso e di conversione delle azioni in relazione a ciascuna classe di azioni, almeno due volte al mese secondo la frequenza determinata dal consiglio d'amministrazione. In questo documento tale data è denominata "Giorno di calcolo". Nella misura in cui il valore patrimoniale netto per azione viene calcolato in più momenti nel corso dello stesso Giorno di calcolo, ognuno di questi momenti verrà denominato in questo documento "Momento di valutazione".

La Società può sospendere la determinazione del valore patrimoniale netto per azione di qualsiasi classe azionaria, nonché l'emissione, il rimborso e la conversione delle azioni da o a tale classe nei seguenti casi:

a) durante i periodi di chiusura, salvo le festività ordinarie, delle principali Borse valori o di qualsiasi altro mercato regolamentato in uno Stato membro o in un altro Stato in cui sia di volta in volta quotata o negoziata una parte sostanziale degli investimenti della Società attribuibili alla classe di azioni in questione, oppure di uno o più mercati dei cambi della valuta di denominazione di una parte sostanziale degli investimenti di quella classe, ovvero allorché le contrattazioni siano ivi soggette a restrizioni o sospese, a condizione che siffatta restrizione o sospensione influisca sulla valutazione degli investimenti della Società attribuibili a una classe ivi quotata; oppure

b) qualora si verifichi una situazione che, a giudizio del consiglio d'amministrazione, costituisce un'emergenza a causa della quale la dismissione o la valutazione delle attività della Società attribuibili alla classe azionaria in questione siano ritenute non fattibili; o

c) nel caso in cui si verifichi un guasto dei mezzi di comunicazione o di calcolo normalmente utilizzati per determinare il prezzo o il valore di qualsivoglia investimento della classi di azioni, o il prezzo o il valore corrente sulle borse valori e i mercati in relazione alle attività attribuibili a tali classi di azioni; o

d) allorché, per qualsivoglia altra ragione, i prezzi degli investimenti detenuti dalla Società e attribuibili alla classe di azioni in questione non possano essere determinati con la necessaria prontezza e precisione;

e) nei periodi in cui la Società non sia in grado di rimpatriare i capitali necessari per pagare il controvalore delle azioni della classe di azioni in questione di cui sia stato richiesto il rimborso, o nei periodi in cui l'eventuale trasferimento di capitali in relazione alla vendita o all'acquisizione di investimenti o ai pagamenti dovuti a fronte del rimborso di azioni non possa, a giudizio del consiglio d'amministrazione, essere effettuato ai normali tassi di cambio;

f) dal momento della pubblicazione di un avviso di convocazione di un'assemblea generale straordinaria degli azionisti convocata per deliberare lo scioglimento della società, di un Comparto o di una classe di azioni ovvero la fusione della Società o di un Comparto, o che sia stata convocata al fine di informare gli azionisti della decisione del consiglio d'amministrazione di procedere alla liquidazione di un Comparto o di una classe di azioni ovvero alla fusione di Comparti;

g) nei periodi in cui il valore patrimoniale netto di qualsivoglia controllata della Società non possa essere determinato con la precisione richiesta.

Ove necessario, la Società renderà noto, mediante pubblicazione, il provvedimento di sospensione e potrà altresì inviarne comunicazione agli azionisti che abbiano presentato domanda di sottoscrizione, rimborso o conversione delle azioni per le quali è stato sospeso il calcolo del valore patrimoniale netto per azione.

La sospensione della determinazione del valore patrimoniale netto per azione e dell'emissione, del rimborso e della conversione di azioni in relazione a una particolare classe di azioni non influirà in alcun modo sulla determinazione del valore patrimoniale netto per azione e sull'emissione, sul rimborso e sulla conversione di azioni delle altre classi azionarie.

Le domande di sottoscrizione, rimborso o conversione di azioni sono ritenute irrevocabili salvo in caso di sospensione della determinazione del valore patrimoniale netto.

Titolo III. Amministrazione e Supervisione

Art. 13. Amministratori

La conduzione della Società spetterà a un consiglio d'amministrazione composto da almeno tre membri, che non dovranno essere necessariamente azionisti della Società. Verranno eletti per un periodo non superiore a sei anni, dagli azionisti, in occasione dell'assemblea generale che stabilirà inoltre il numero di amministratori, la loro remunerazione e la relativa durata in carica.

Gli amministratori verranno eletti a maggioranza dei voti delle azioni presenti o rappresentate.

Qualsiasi amministratore potrà essere destituito in qualsiasi momento, con o senza motivazione, e sostituito previa delibera approvata dall'assemblea generale.

In caso di vacanza della carica di un amministratore, gli altri amministratori hanno facoltà di coprirla temporaneamente; gli azionisti prenderanno una decisione finale in merito a tale nomina alla successiva assemblea generale.

Art. 14. Riunioni del consiglio d'amministrazione

Il consiglio d'amministrazione sceglierà il presidente tra i propri membri. Potrà designare un segretario, che non dovrà necessariamente essere un amministratore, al quale verrà affidata la stesura e la tenuta dei verbali delle assemblee del consiglio d'amministrazione e degli azionisti. Il consiglio d'amministrazione si riunirà su convocazione del presidente, o di due amministratori qualsiasi, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Il presidente presiederà le riunioni del consiglio d'amministrazione e degli azionisti. In sua assenza, gli azionisti o i membri del consiglio d'amministrazione decideranno con una votazione a maggioranza che un altro amministratore, o nel caso di un'assemblea degli azionisti, una qualsiasi altra persona presieda tali riunioni o assemblee.

Il consiglio d'amministrazione può nominare qualsiasi numero di funzionari, incluso un direttore generale e qualsiasi numero di suoi assistenti, nonché qualsiasi numero di funzionari che la Società ritenga necessari per il funzionamento e la gestione della Società. Tali nomine possono essere annullate in qualsiasi momento dal consiglio d'amministrazione. Non è necessario che i funzionari siano amministratori o azionisti della Società. Salvo diversa indicazione del presente Atto costitutivo, i funzionari avranno i diritti e gli obblighi conferiti loro dal consiglio d'amministrazione.

Tutti gli amministratori riceveranno l'avviso scritto di convocazione delle riunioni del consiglio

d'amministrazione almeno ventiquattr'ore prima della data fissata per la riunione, salvo in situazioni di emergenza, nel qual caso la natura di tali circostanze verrà precisata nell'avviso di convocazione. Ciascun amministratore potrà rinunciare esplicitamente a ricevere tale preavviso inviando una dichiarazione scritta per telegramma, telex, fax o analogo mezzo di comunicazione. Non saranno richiesti avvisi separati per singole riunioni che si tengano nei tempi e nei luoghi indicati in un'agenda precedentemente approvata con delibera del consiglio d'amministrazione.

Ciascun amministratore potrà intervenire in qualsiasi riunione nominando come suo delegato un altro amministratore per iscritto, tramite telegramma, telex, fax o analogo mezzo di comunicazione. Un amministratore può rappresentare un numero indeterminato di suoi colleghi.

Qualsiasi amministratore può partecipare ad una riunione del consiglio d'amministrazione tramite teleconferenza o apparecchiature per simili mezzi di comunicazione in base alle quali tutti i partecipanti alla riunione possano ascoltarsi vicendevolmente; la partecipazione ad una riunione con tali mezzi costituirà prova della presenza in persona alla riunione.

Gli amministratori possono intervenire solo a riunioni debitamente convocate del consiglio d'amministrazione. Gli amministratori non possono vincolare la Società con le loro singole firme, salvo qualora specificatamente autorizzati in tal senso da una delibera del consiglio d'amministrazione.

Il consiglio d'amministrazione può deliberare o agire legittimamente solo se è presente o rappresentata la maggior parte degli amministratori, o qualsiasi altro numero di amministratori stabilito dal consiglio d'amministrazione.

Le delibere del consiglio d'amministrazione verranno registrate in verbali firmati dal presidente della riunione. Le copie o gli estratti di tali verbali da esibire in procedimenti legali o in altre circostanze saranno validamente firmati dal presidente della riunione e da due amministratori.

Le delibere verranno adottate a maggioranza dei voti degli amministratori presenti o rappresentati all'assemblea e ivi votanti. Nel caso in cui in qualsiasi riunione il numero di votazioni a favore e contro una delibera sia uguale, il voto del presidente della riunione sarà decisivo.

Le delibere scritte approvate e firmate da tutti gli amministratori avranno lo stesso effetto delle delibere votate alle riunioni del consiglio d'amministrazione; ogni amministratore approverà tale delibera per iscritto, tramite telegramma, telex, fax o qualsiasi altro mezzo di comunicazione simile. Tale approvazione verrà confermata per iscritto e tutti i documenti formeranno la documentazione che dimostra come sia stata presa tale decisione.

Art. 15 - Poteri del presidente del consiglio d'amministrazione

Al consiglio d'amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per eseguire tutti gli atti dispositivi e amministrativi nell'ambito degli obiettivi della Società, ai sensi della politica d'investimento stabilita dall'Articolo 18 del presente documento.

Tutti i poteri non espressamente riservati dalla legge o dal presente Atto costitutivo all'assemblea generale degli azionisti saranno di competenza del consiglio d'amministrazione.

Art. 16 - Firma aziendale

Nei confronti di terzi, la Società è legittimamente vincolata dalle firme congiunte di due amministratori o dalla firma congiunta o singola di una o più persone a cui il consiglio d'amministrazione abbia delegato l'autorità.

Art. 17 - Delega dei poteri

Il consiglio di amministrazione della Società può, in conformità alla legge del 2002, delegare i propri poteri relativi alla gestione degli investimenti e alle altre operazioni di ordinaria amministrazione della Società (incluso il diritto di agire come firmatario autorizzato per la Società), nonché allo svolgimento di operazioni tese alla promozione degli obiettivi e della politica aziendale, a una o più persone fisiche o giuridiche. I suddetti delegati non dovranno necessariamente essere membri del consiglio di amministrazione, disporranno dei poteri loro conferiti da quest'ultimo e potranno, se autorizzati in tal senso dallo stesso consiglio di amministrazione, subdelegare i propri poteri. Inoltre, il consiglio di

amministrazione può delegare qualunque suo potere, autorità o discrezione a una commissione composta da una o più persone di sua scelta (appartenenti o meno al Consiglio stesso).

Il consiglio d'amministrazione può inoltre conferire speciali procure con scrittura privata o notarile.

Art. 18 - Politiche e limitazioni d'investimento

Sulla base del principio di ripartizione del rischio il consiglio d'amministrazione ha facoltà di stabilire (i) le politiche d'investimento da applicare per ogni Comparto, (ii) la strategia di copertura da applicare alle specifiche classi di azioni in particolari Comparti e (iii) la modalità di conduzione della gestione e degli affari della Società, tutto nel rispetto delle limitazioni fissate dal consiglio d'amministrazione ai sensi della normativa vigente.

Nell'ambito di queste limitazioni, il consiglio d'amministrazione può decidere di effettuare investimenti in:

- (a) titoli mobiliari o strumenti del mercato monetario;
- (b) azioni o quote di altri organismi di investimento collettivo;
- (c) depositi presso istituti di credito rimborsabili su richiesta o suscettibili di essere ritirati, aventi scadenza inferiore a 12 mesi;
- (d) strumenti finanziari derivati.

La politica d'investimento della Società può replicare la composizione di un indice azionario o obbligazionario riconosciuto dall'autorità di vigilanza lussemburghese.

La Società può, in particolare, acquistare i summenzionati titoli in qualsiasi borsa valori o mercato regolamentato dell'Unione europea, o di qualsiasi altra borsa valori o altro mercato regolamentato esterno all'Unione europea o di qualsiasi Stato d'America, Africa, Asia, Australia e Oceania, come specificato nei documenti di vendita delle Azioni della Società.

La Società può altresì investire in strumenti del mercato monetario e valori mobiliari di recente emissione, purché le condizioni di emissione prevedano l'impegno di richiedere la loro ammissione alla quotazione ufficiale presso una borsa valori o un mercato regolamentato dell'Unione europea o presso una qualsiasi borsa valori o mercato regolamentato esterno all'Unione europea, e che tale ammissione venga ottenuta entro un anno dall'emissione.

La Società può investire fino al 35% del patrimonio netto di qualsiasi classe in valori mobiliari emessi o garantiti da uno Stato Membro, dai suoi enti locali, da un altro Stato Idoneo o da organismi pubblici internazionali di cui facciano parte uno o più Stati Membri.

In base al principio della ripartizione del rischio, la Società ha facoltà d'investire fino al 100% del patrimonio netto riconducibile a ogni Comparto in titoli mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'Unione europea, dai suoi enti locali, da un altro Stato Membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ("OCSE") o da un organismo pubblico internazionale di cui facciano parte uno o più Stati Membri dell'Unione europea, purché, qualora sfrutti la possibilità sopra descritta, la Società detenga per conto di ogni Comparto interessato titoli appartenenti ad almeno sei emissioni diverse. I titoli appartenenti a un'emissione non possono superare il 30% del patrimonio netto totale riconducibile al Comparto.

L'investimento in azioni o quote di altri organismi d'investimento collettivo è limitato al 10% del patrimonio netto di un Comparto.

La Società ha facoltà di:

- (a) impiegare tecniche e strumenti riguardanti valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, purché tali tecniche e strumenti vengano impiegati ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio;
- (b) impiegare tecniche e strumenti atti a prevenire i rischi di cambio nell'ambito della gestione delle proprie attività e passività, come descritto nei documenti di vendita per le Azioni della Società.

Il consiglio d'amministrazione, agendo nel migliore interesse della Società, può decidere, nel modo spiegato nei documenti di vendita delle azioni della Società, che (i) una parte o tutte le attività della

Società o di qualsiasi Comparto vengano cogestite su base separata con altre attività detenute da altri investitori, inclusi altri organismi d'investimento collettivo e/o i relativi comparti, o che (ii) una parte o la totalità delle attività di due o più Comparti della società venga cogestita su base separata o nell'ambito di un *pool*.

Gli investimenti in ogni Comparto della Società possono essere effettuati direttamente o indirettamente per il tramite di affiliate interamente controllate, conformemente alle decisioni che il consiglio d'amministrazione può di volta in volta adottare e come descritto nei documenti di vendita delle azioni della Società. Nell'ambito del presente Atto costitutivo, i termini "investimenti", "patrimonio" e "attività" vanno intesi, in funzione del contesto, in riferimento agli investimenti effettuati e alle attività detenute direttamente oppure in riferimento agli investimenti effettuati e alle attività detenute indirettamente dalle summenzionate affiliate.

Art. 19 - Conflitto d'interesse

I contratti o altre operazioni in essere tra la Società e un'altra società o impresa non saranno sottoposti a modifica o annullamento, ove uno o più Amministratori o funzionari della Società siano anche amministratori, soci, funzionari o addetti dell'altra società o impresa, o detengano un interesse in seno alla medesima. A qualsiasi amministratore o funzionario della Società che svolga l'attività di amministratore, funzionario o dipendente di qualsiasi società o azienda con cui la Società stipulerà un contratto o comunque svolgerà un'attività non potrà, adducendo come motivo l'affiliazione con tale altra società o azienda, essere impedito di esprimersi e votare o agire in merito a qualsiasi questione inerente tale contratto o altra attività.

Nel caso in cui in un'operazione della Società qualsiasi amministratore o funzionario della Società abbia un interesse contrapposto a quelli della Società, tale amministratore o funzionario deve rendere noto al consiglio d'amministrazione tale interesse contrapposto e non si esprimerà né voterà per alcuna di tali operazioni, e tale operazione e interesse dell'amministratore o del funzionario verranno segnalati alla successiva assemblea generale degli azionisti.

Il termine "interesse contrapposto", usato nella precedente frase, non includerà alcuna relazione con o senza interessi in qualsiasi questione, posizione o transazione che coinvolga qualsiasi persona, società o entità che possa essere di volta in volta stabilita dal consiglio d'amministrazione a propria discrezione.

Art. 20 - Indennizzo degli amministratori

La Società potrà risarcire a ogni amministratore o funzionario, nonché ai loro eredi, esecutori testamentari e amministratori, le spese da questi ragionevolmente sostenute in relazione a qualsivoglia azione, causa o procedimento giudiziario in cui essi potranno essere chiamati in causa per il fatto di essere, o di essere stati, amministratori o funzionari della Società oppure, a richiesta di quest'ultima, di ogni altra società di cui la Società sia azionista o creditrice e da cui essi non abbiano diritto ad essere risarciti, tranne che in relazione a vertenze nel cui quadro essi siano stati definitivamente giudicati, per tali azioni, cause o procedimenti giudiziari, colpevoli di colpa o negligenza grave; in caso di composizione amichevole, il risarcimento sarà corrisposto soltanto nel caso di vertenze rientranti nella sfera applicativa della composizione amichevole, purché la Società ottenga dal proprio consulente legale un parere attestante che la persona da risarcire non ha commesso la violazione che le era imputata. Il suddetto diritto al risarcimento non pregiudicherà gli altri diritti eventualmente spettanti al soggetto interessato.

Art. 21 - Società di revisione

I dati contabili indicati nella relazione annuale della Società verranno esaminati da un revisore contabile ("*réviseur d'entreprises agréé*") nominato dall'assemblea generale degli azionisti e remunerato dalla Società.

The auditor shall fulfil all duties prescribed by the Law of December 20, 2002

Titolo IV. Assemblee generali - Esercizio finanziario - Distribuzioni

Art. 22 - Assemblee generali degli azionisti della Società

L'assemblea generale degli azionisti della Società rappresenterà l'intero corpo dei suoi azionisti. Le sue delibere saranno vincolanti per tutti gli azionisti, indipendentemente dalla classe di azioni detenute dagli stessi. Avrà i più ampi poteri per ordinare, perfezionare o ratificare atti relativi alle operazioni della Società.

L'assemblea generale degli azionisti si riunirà su convocazione del consiglio d'amministrazione.

Può essere inoltre sollecitata su richiesta di un numero di azionisti che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale.

L'assemblea generale annuale degli azionisti si svolgerà, conformemente alla legge lussemburghese, nel comune di Niederanven (Granducato di Lussemburgo) presso la sede legale della Società, ovvero in altro luogo nel Granducato di Lussemburgo specificato nell'avviso di convocazione, il primo venerdì del mese di marzo alle ore 10.00.

Qualora tale giorno cada in una festività in Lussemburgo, l'assemblea generale annuale si terrà il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Altre assemblee degli azionisti potranno svolgersi nei luoghi e negli orari indicati nei rispettivi avvisi di convocazione.

Gli azionisti si riuniranno su convocazione del consiglio d'amministrazione ai sensi di un avviso contenente l'ordine del giorno inviato almeno otto giorni prima dell'assemblea a ogni azionista iscritto nel registro degli azionisti al rispettivo indirizzo ivi iscritto. Non è necessario che la consegna di tale avviso agli azionisti iscritti nel registro degli azionisti venga dimostrata all'assemblea. L'ordine del giorno verrà stilato dal consiglio d'amministrazione tranne nel caso in cui l'assemblea venga convocata su richiesta scritta degli azionisti in seguito alla quale il consiglio d'amministrazione potrà preparare un ordine del giorno integrativo.

Se vengono emesse azioni al portatore, l'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà inoltre essere pubblicato ai sensi della legge nel "*Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations*", in uno o più quotidiani lussemburghesi e in altri quotidiani eventualmente stabiliti dal consiglio d'amministrazione.

Se tutte le azioni sono nominative e non viene effettuata alcuna pubblicazione, l'avviso agli azionisti può essere inviato solo per posta raccomandata.

Se tutti gli azionisti sono presenti o rappresentati e ritengono di essere stati debitamente convocati e informati dell'ordine del giorno, l'assemblea generale può avere luogo senza avviso di convocazione.

Il consiglio d'amministrazione potrà stabilire tutte le altre condizioni che dovranno essere soddisfatte dagli azionisti per partecipare a qualsiasi assemblea degli azionisti.

Gli argomenti trattati in qualsiasi assemblea degli azionisti saranno limitati ai punti all'ordine del giorno (che comprenderanno tutti i punti previsti per legge) e agli argomenti ad essi accessori.

Ogni azione di qualsiasi classe ha diritto ad un voto ai sensi della legge lussemburghese e del presente Atto costitutivo. Un azionista potrà partecipare a qualsiasi assemblea degli azionisti consegnando una delega scritta a qualsiasi persona, che non dovrà essere necessariamente un azionista e potrà essere un amministratore della Società.

Salvo diversamente previsto dalla legge o dal presente documento, le delibere dell'assemblea generale vengono approvate dalla maggioranza semplice dei voti degli azionisti presenti o rappresentati e votanti.

Art. 23 - Assemblee generali di azionisti di un comparto o di una classe di azioni

Gli azionisti delle classi emesse per ciascun Comparto possono riunirsi in assemblea

generale in qualsiasi momento, per deliberare in merito a questioni che riguardano esclusivamente il relativo Comparto.

Inoltre, gli azionisti di qualsiasi classe di azioni possono in qualsiasi momento riunirsi in assemblea generale per deliberare in merito a questioni specifiche della classe stessa.

Le disposizioni dell'Articolo 22, commi 2, 3, 7, 8, 9, 10 e 11 si applicheranno a tali assemblee generali.

Ogni azione ha diritto ad un voto ai sensi della legge lussemburghese e del presente Atto costitutivo. Gli azionisti possono agire in prima persona o consegnando una delega scritta ad un'altra persona, che non dovrà essere necessariamente un azionista e potrà essere un amministratore.

Salvo diversamente previsto dalla legge o dal presente documento, le delibere dell'assemblea generale degli azionisti di un Comparto o di una classe di azioni vengono approvate dalla maggioranza semplice dei voti degli azionisti presenti o rappresentati e votanti.

Art. 24 - Scioglimento e fusione di Comparti o di classi di azioni

Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, il valore del patrimonio netto totale di un Comparto o il valore del patrimonio netto di una qualsiasi classe di Azioni di un determinato Comparto non raggiunga o sia inferiore ad un importo che il consiglio d'amministrazione ritiene essere il valore minimo a cui il Comparto o la classe azionaria in questione possono essere gestiti in maniera economicamente efficiente, o nel caso di un cambiamento sostanziale della situazione politica, economica o monetaria, oppure al fine di procedere ad una razionalizzazione economica, il consiglio d'amministrazione può deliberare il rimborso forzoso di tutte le azioni delle classi azionarie in questione ai rispettivi valori patrimoniali netti per azione (tenuto conto dei reali valori di realizzo degli investimenti e dei costi connessi a tale realizzo) determinati nel Giorno di calcolo, o in un Momento di valutazione durante un Giorno di calcolo, in cui tale delibera avrà effetto. Prima della data effettiva del rimborso forzoso, la Società sarà tenuta ad inviare ai detentori delle azioni della classe o delle classi interessate una comunicazione in cui si preciseranno i motivi del rimborso e la procedura applicabile. Gli azionisti iscritti nel registro degli azionisti verranno informati per iscritto, mentre i detentori di azioni al portatore verranno informati mediante pubblicazione di un avviso sui quotidiani stabiliti dal consiglio d'amministrazione, tranne nel caso in cui tali azionisti e i rispettivi indirizzi siano noti alla Società. Salvo decisione contraria presa nell'interesse degli azionisti o finalizzata a garantirne un eguale trattamento, prima della data effettiva del rimborso forzoso gli azionisti del Comparto interessato potranno continuare a domandare il rimborso o la conversione delle proprie azioni senza addebito di alcuna commissione (ma tenuto conto dei reali valori di realizzo degli investimenti e dei costi connessi a tale realizzo).

Nonostante i poteri conferiti al consiglio d'amministrazione dal paragrafo precedente, l'assemblea generale degli azionisti di una o di tutte le classi di azioni dei vari Comparti può deliberare, su proposta del consiglio d'amministrazione, il rimborso di tutte le azioni della classe o delle classi in questione e il pagamento agli azionisti del valore patrimoniale netto delle azioni detenute (tenuto conto dei reali valori di realizzo degli investimenti e dei costi connessi a tale realizzo) determinato nel Giorno di calcolo, o nel Momento di valutazione durante un Giorno di calcolo, in cui tale delibera avrà effetto. Tale assemblea generale degli azionisti non sarà soggetta ad alcun requisito di quorum costitutivo e delibererà con la maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate e votanti.

Le attività che non potranno essere distribuite ai rispettivi beneficiari all'atto del rimborso verranno depositate presso la Banca depositaria per un periodo di sei mesi, dopo il quale le attività non riscosse saranno depositate presso la *Caisse des Consignations* per conto degli

aventi diritto.

Tutte le azioni rimborsate verranno annullate.

Nelle medesime circostanze descritte nel primo paragrafo del presente Articolo, il consiglio di amministrazione potrà decidere di incorporare il patrimonio di un Comparto nel patrimonio di un altro Comparto della Società esistente, o di un altro organismo d'investimento collettivo organizzato ai sensi della Parte I della Legge del 2002, o di un altro comparto di siffatto organismo d'investimento collettivo (il "nuovo Comparto"), e di ridesignare le Azioni della o delle classi azionarie interessate come Azioni di un'altra classe (operando, se necessario, un frazionamento o un raggruppamento azionario e pagando agli azionisti gli importi corrispondenti alle frazioni di azioni a loro eventualmente spettanti). Siffatta delibera verrà pubblicata secondo le modalità descritte nel primo paragrafo del presente Articolo, un mese prima della data di entrata in vigore del provvedimento (la pubblicazione dovrà altresì contenere le informazioni relative al nuovo Comparto), al fine di consentire agli azionisti di domandare il rimborso o la conversione delle proprie azioni, senza addebito di spese, durante tale periodo.

Nonostante i poteri conferiti al consiglio d'amministrazione dal paragrafo precedente, l'assemblea generale degli azionisti di una o di tutte le classi azionarie di un Comparto potrà deliberare l'incorporazione delle attività e delle passività attribuibili alla classe o alle classi del Comparto in questione in un altro Comparto della Società; detta assemblea generale degli azionisti non sarà soggetta ad alcun quorum costitutivo e potrà deliberare l'incorporazione con la maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate e votanti.

L'incorporazione delle attività e delle passività attribuibili ad un Comparto in un altro organismo d'investimento collettivo come descritto nel quinto paragrafo del presente Articolo o in un altro comparto di siffatto organismo d'investimento collettivo dovrà essere deliberata dall'assemblea degli azionisti della classe o delle classi interessate del Comparto in questione in presenza del 50 % delle azioni in circolazione, con la maggioranza dei due terzi delle azioni presenti o rappresentate in assemblea, salvo nel caso in cui tale incorporazione riguardi un organismo d'investimento collettivo lussemburghese del tipo contrattuale ("*fonds commun de placement*") o un organismo d'investimento collettivo con sede all'estero, nel qual caso le delibere saranno ritenute vincolanti solo per gli azionisti che abbiano votato a favore del provvedimento.

Art. 25 - Esercizio finanziario

L'esercizio sociale della Società ha inizio il 1° dicembre di ogni anno e si conclude il 30 novembre dell'anno successivo.

Art. 26. Distribuzioni

Su proposta del consiglio d'amministrazione e nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, l'assemblea generale degli azionisti delle classi emesse per qualsiasi Comparto stabilirà la modalità di reimpiego degli utili del Comparto e potrà di volta in volta dichiarare o autorizzare il consiglio d'amministrazione a dichiarare delle distribuzioni.

Per qualsiasi classe di azioni che ha diritto a distribuzioni, il consiglio d'amministrazione può decidere di distribuire acconti sui dividendi ai sensi delle condizioni stabilite dalla legge.

I pagamenti delle distribuzioni ai detentori di azioni nominative verranno effettuati agli azionisti ai rispettivi indirizzi iscritti nel registro degli azionisti. I pagamenti delle distribuzioni ai detentori di azioni al portatore verranno effettuati su presentazione della cedola di dividendo all'agente o agli agenti incaricati a tal fine dalla Società. Le distribuzioni possono essere pagate nella valuta, nell'ora e nel luogo stabiliti di volta in volta dal consiglio d'amministrazione.

Il consiglio d'amministrazione può decidere di distribuire dividendi in azioni anziché

dividendi monetari alle condizioni eventuale fissate dal consiglio d'amministrazione.

Qualsiasi distribuzione che non sia stata riscossa entro cinque anni dalla sua dichiarazione verrà incamerata e attribuita alle classi di azioni emesse per il relativo Comparto.

Non è previsto il pagamento di alcun interesse sui dividendi dichiarati dalla Società e tenuti a disposizione dei beneficiari.

Titolo V. Disposizioni finali

Art. 27 - Banca depositaria

Nei limiti previsti dalla legge, la Società stipulerà un contratto di custodia con istituzioni bancarie o creditizie definite dalla legge del 5 aprile 1993 sul settore finanziario e successive modifiche (in appresso denominate "Banca Depositaria").

La Banca depositaria adempirà tutti gli obblighi e le responsabilità previsti dalla Legge del 20 dicembre 2002.

Qualora la Banca depositaria intendesse rinunciare all'incarico, il consiglio d'amministrazione si impegnerà a fare quanto in suo potere per nominare una nuova banca depositaria entro due mesi dalla data di entrata in vigore di tale rinuncia. Gli amministratori possono revocare la nomina della Banca depositaria ma non solleveranno dall'incarico la Banca depositaria a meno che e finché una nuova banca depositaria non sia stata nominata per agire in sua vece.

Art. 28 - Scioglimento della Società

La Società può essere sciolta in qualsiasi momento con delibera dell'assemblea generale degli azionisti, nel rispetto dei requisiti di quorum costitutivo e di maggioranza previsti dall'Articolo 30 del presente documento.

Qualora il capitale sociale scenda sotto i due terzi del capitale minimo indicato all'Articolo 5 del presente documento, il consiglio d'amministrazione sarà tenuto a proporre lo scioglimento della Società ad un'assemblea generale degli azionisti. Tale assemblea generale, per la quale non è previsto alcun quorum costitutivo, delibererà con la maggioranza semplice dei voti corrispondenti alle azioni rappresentate in assemblea.

Il consiglio d'amministrazione sarà altresì tenuto a sottoporre la questione dello scioglimento della Società all'assemblea generale degli azionisti qualora il capitale sociale divenga inferiore a un quarto del capitale minimo indicato all'Articolo 5 del presente documento; in tal caso, l'assemblea generale non sarà soggetta ad alcun quorum costitutivo e lo scioglimento potrà essere deliberato dagli azionisti che detengono un quarto dei voti corrispondenti alle azioni rappresentate in assemblea.

L'assemblea dovrà essere convocata in modo da svolgersi entro il termine di quaranta giorni dal momento in cui viene accertato che il patrimonio netto della Società è sceso, a seconda dei casi, sotto i due terzi o il quarto del minimo legale.

Art. 29 - Liquidazione

La liquidazione verrà affidata a uno o più liquidatori, che possono essere persone fisiche o giuridiche, nominati dall'assemblea generale degli azionisti, che ne stabilirà altresì i poteri e la remunerazione.

Art. 30 - Modifiche all'Atto costitutivo

L'Atto costitutivo può essere modificato da un'assemblea generale degli azionisti subordinatamente ai requisiti di quorum costitutivo e di maggioranza previsti dalla legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali ed eventuali successive modifiche (la "Legge del 10 agosto 1915").

Art. 31. Formulazione

Le espressioni solo al maschile si riferiranno anche al genere femminile mentre le espressioni riferite solo a persone o ad azionisti si riferiranno anche a società per azioni, società in accomandita e qualsiasi altro gruppo di persone organizzato indipendentemente dal fatto che sia costituito come persona giuridica.

Art. 32. Normativa vigente

In riferimento a tutti gli aspetti non disciplinati dal presente Atto costitutivo, si applicheranno le disposizioni della Legge del 10 agosto 1915 e della Legge del 20 dicembre 2002.